



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: online la nuova applicazione

Dal 28 marzo scorso, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disponibile la **nuova applicazione** per effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 14, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'articolo 13, D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021. Fino al 30 aprile 2022 sarà, comunque, possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione a mezzo e-mail, secondo le indicazioni già fornite.

Dal **1° maggio 2022**, l'unico canale valido per assolvere all'obbligo comunicazionale sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero, pertanto, a decorrere da tale data, saranno considerate sanzionabili le comunicazioni effettuate ancora tramite e-mail alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Soggetti interessati

La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto l'obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, finalizzato al contrasto di forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale ed allo svolgimento di attività di monitoraggio. L'obbligo comunicazionale è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale, pertanto esso coinvolge esclusivamente i committenti che operano in qualità di **imprenditori** (pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva). La disposizione interessa, inoltre, i lavoratori autonomi occasionali, ossia quei lavoratori che - come da definizione contenuta nell'**articolo 2222 c.c.** - si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e, in ragione dell'occasionalità dell'attività svolta, sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1 lett. I), D.P.R. n. 917/1986. Conseguentemente, sono esclusi dal nuovo obbligo: i rapporti di natura subordinata; le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ex articolo 9-bis, D.L. n. 510/1996; i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 54-bis, D.L. n. 50/2017 conv. con mod. in Legge n. 96/2017, per i quali già sussistono specifici obblighi di comunicazione; le professioni intellettuali in quanto oggetto di apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. ed in generale tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per i quali la Legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina riguardante gli obblighi di comunicazione.

I chiarimenti forniti dall'INL sul campo di applicazione



In considerazione dei dubbi e dei quesiti sollevati a seguito dell'introduzione del nuovo obbligo comunicazionale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha, in questi mesi, ritenuto

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA



NORMATIVA

opportuno fornire chiarimenti in relazione all'obbligo in oggetto (cfr. nota INL n. 29, 109 e n. 393/2022). Tra questi, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, **non sono tenuti** ad effettuare la comunicazione in questione, in quanto, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

In ragione della ratio della norma - volta a contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale - e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene, come accennato, che siano **escluse** dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale, quindi a mero titolo esemplificativo, possono considerarsi esclusi, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. Stesso discorso per le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua e per le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine. Anche in caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall'obbligo comunicazionale ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti, **non sono ricomprese** nel nuovo obbligo di comunicazione in quanto prestazioni svolte all'estero e pertanto soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

L'INL ha, altresì, chiarito che le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986, la citata attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i) in quanto, si configura come attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale. Anche la prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale non rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione, in quanto i redditi prodotti da quest'ultimo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, lett. i), cit.

Infine, si precisa che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'articolo 6 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947. Mentre, con riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento, l'INL ha chiarito che le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita ad un call center, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e,



quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA



NORMATIVA

Comunicazione e fine del periodo transitorio

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, deve avvenire mediante SMS o posta elettronica e con le modalità operative già utilizzate per i rapporti di lavoro intermittente (articolo 15, D.Lgs. n. 81/2015). Tuttavia, non essendo stato possibile finora procedere in tal senso, la comunicazione è stata eseguita attraverso l'invio di un'email allo specifico indirizzo di **posta elettronica ordinaria** messo a disposizione da **ciascun Ispettorato territoriale** del lavoro competente per territorio.

Dal 28 marzo 2022 è disponibile una **nuova applicazione** su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. La **modulistica** richiede i dati già indicati con precedenti istruzioni (cfr. nota INL n. 29/2022), vale a dire i dati del committente e del prestatore; il luogo della prestazione; la sintetica descrizione dell'attività; la data inizio prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio; l'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. Con riferimento al termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio, il modello consente di scegliere **tre** diverse ipotesi (entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni). Laddove l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Fino al **30 aprile 2022** sarà, comunque, possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le indicazioni già fornite. Dal **1° maggio 2022**, l'unico canale valido per assolvere all'obbligo comunicazionale sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, saranno considerate sanzionabili le comunicazioni effettuate ancora tramite e-mail alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (cfr. nota INL n. 573/2022).

Sanzioni

Come avviene per i lavoratori intermittenti, la disposizione prevede che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro **500** a euro **2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione in questione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Le sanzioni, dunque, potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Riferimenti

INL, nota 28 marzo 2022, n. 573



Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Fondo impresa femminile: presentazione delle domande di agevolazione

Si individuano ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.M. 30 settembre 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul **Fondo impresa femminile**, intendendosi per impresa femminile, l'impresa a prevalente partecipazione femminile che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenti le seguenti caratteristiche: società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; impresa individuale la cui titolare sia una donna; lavoratrice autonoma.

Le agevolazioni di cui ai Capi II e III del citato decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le **domande di agevolazione**, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione "Fondo impresa femminile". L'accesso alla procedura prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa femminile richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica ed è riservato al rappresentante legale dell'impresa femminile richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale, o alla lavoratrice autonoma, ovvero alla persona fisica per conto dell'impresa femminile costituenda. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell'impresa.

Le domande di agevolazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione e **verificate** nella sussistenza dei requisiti per l'accesso. In caso di esito positivo, le agevolazioni sono **erogate**, su richiesta dell'impresa femminile beneficiaria, in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatta salva la possibilità per l'impresa femminile beneficiaria di richiedere, a partire dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione, comunque, entro sei mesi dalla data suddetta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 20% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse.

Le imprese femminili beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a rispettare gli **obblighi** puntualmente indicati a loro carico e, in considerazione dell'apporto, quale fonte di finanziamento dell'intervento agevolativo, delle risorse del PNRR, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Riferimenti



D.M. 30 marzo 2022

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

PRASSI

Gestioni Artigiani e Commercianti. emissione avvisi bonari

L'INPS comunica che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza settembre e novembre 2020 nonché febbraio 2021 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti. La scadenza di settembre 2020 si riferisce alla rata di maggio 2020 sospesa ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del D.L. n. 23/2020, e posticipata al 16 settembre 2020. Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti". Ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica, contestualmente, sarà inviata una e-mail di **alert**.

Laddove il pagamento fosse già stato effettuato, l'iscritto potrà comunicarlo utilizzando il servizio presente al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > Sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni" > "Invio quietanza di versamento".

In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Riferimenti

INPS, messaggio 30 marzo 2022, n. 1430

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

La Legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di riconoscere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a **52** settimane, per fronteggiare nel biennio 2022/2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. Trattasi di datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali; di imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, società da queste derivate, imprese del sistema aeroportuale, nonché partiti e movimenti politici, loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Il nuovo periodo di CIGS, concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Si precisa che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l'INPS ad autorizzare l'**erogazione** dei trattamenti secondo le modalità previste (pagamento diretto ovvero conguaglio). In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento: "145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter". Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti. I datori di lavoro, successivamente all'autorizzazione al conguaglio

NORMATIVA

delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale "**L090**", avente il significato di "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale "**E608**", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

Riferimenti

INPS, messaggio 31 marzo 2022, n. 1459

Smart working: procedura semplificata fino al 30 giugno 2022

Il Ministero del lavoro, attraverso una nuova Faq, fornisce istruzioni sulle comunicazioni di smart working nel settore privato fino al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, infatti, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022. Risulta, quindi, possibile utilizzare la **procedura semplificata** già in uso – in virtù della quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore - con modulistica resa disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti). Resta inalterato l'applicativo informatico da utilizzare per l'invio della comunicazione.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Faq 30 marzo 2022